

A sostegno dei loro argomenti i ricorrenti deducono i seguenti motivi:

- In primo luogo, i ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate sono state adottate eccedendo le competenze attribuite dai Trattati alla Commissione europea e al Consiglio. In particolare, gli artt. 4 e 5 dei Trattati sanciscono i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Inoltre, l'art. 5, n. 2, dei Trattati, prevede espressamente che qualsiasi competenza non attribuita dagli Stati membri all'Unione appartiene agli Stati membri. Ai sensi degli artt. 126 e ss. dei Trattati, le misure che possono essere adottate dal Consiglio nell'ambito della procedura per disavanzo eccessivo e che possono essere contenute nelle sue decisioni, non possono essere specificamente, espressamente e rigorosamente previste laddove tale potere non sia attribuito dai Trattati al Consiglio.
- In secondo luogo, i ricorrenti sottolineano che le decisioni impugnate sono state adottate in violazione delle competenze attribuite dai Trattati alla Commissione europea e al Consiglio e che sono, quanto al loro contenuto, contrarie ad esse. In particolare, le decisioni impugnate indicano come fondamento giuridico della loro adozione gli artt. 126, n. 9, e 136 del Trattato. Tuttavia, gli atti impugnati sono stati adottati eccedendo le competenze attribuite da tali articoli alla Commissione europea e al Consiglio, semplicemente come una misura di applicazione di un accordo bilaterale tra i quindici Stati membri della zona Euro che avevano deciso la concessione dei prestiti bilaterali e la Grecia. Tuttavia, una competenza del Consiglio ad adottare un simile atto non è né riconosciuta né prevista dai Trattati.
- In terzo luogo, i ricorrenti sottolineano che le decisioni impugnate, introducendo tagli agli stipendi e alle pensioni, violano diritti quesiti patrimoniali dei ricorrenti e perciò sono state adottate in violazione dell'art. 1 del primo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo.

Ricorso proposto il 22 novembre 2010 — XXXLutz Marken/UAMI — Meyer Manufacturing (CIRCON)

(Causa T-542/10)

(2011/C 30/89)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: avv. H. Pannen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Meyer Manufacturing Co. Ltd (Hong Kong, Cina)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 settembre 2010, procedimento R 40/2010-1;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CIRCON», per prodotti delle classi 7, 11 e 21

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Meyer Manufacturing Company Limited

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «CIRCULON», per prodotti delle classi 11 e 21

Decisione della divisione di opposizione: parziale rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi contrapposti, nonché violazione dell'art. 76, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso nella propria decisione avrebbe preso in considerazione fatti che non erano stati esposti dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 novembre 2010 — Nordmilch/UAMI — Lactimilk (MILRAM)

(Causa T-546/10)

(2011/C 30/90)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nordmilch AG (Brema, Germania) (rappresentante: avv. R. Schneider)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lactimilk, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 settembre 2010, procedimenti riuniti R 1041/2009-4 e R 1053/2009-4, nella parte in cui rigetta la domanda di marchio comunitario 002851384 per determinati prodotti delle classi 5 e 29;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio denominativo «MILRAM» per prodotti delle classi 5, 29, 30, 32, 33 e 43.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La Lactimilk, SA.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Il marchio figurativo nazionale contenente l'elemento denominativo «RAM» per prodotti della classe 29, nonché vari marchi denominativi nazionali «RAM» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione nella parte in cui respinge l'opposizione per determinati prodotti e rigetto della registrazione dei prodotti considerati.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, dato che non esisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Inoltre, la ricorrente lamenta che la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto del fatto che, per quanto riguarda un marchio opposto, la sua durata di protezione sarebbe scaduta al momento di adozione della decisione, il 15 settembre 2010.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 novembre 2010 — Omya/UAMI — Alpha Calcit (CALCIMATT)

(Causa T-547/10)

(2011/C 30/91)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Omya AG (Oftringen, Svizzera) (rappresentante: avv. F. Kuscmirek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH (Colonia, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 settembre 2010, procedimento R 1370/2009-1, e ingiungere al convenuto di procedere alla registrazione della domanda di marchio comunitario n. 5 200 654, «CALCIMATT», per l'insieme dei prodotti per i quali è domandata la registrazione;
- condannare il convenuto alle spese;
- in subordine, sospendere il procedimento fino all'adozione, da parte dell'Ufficio per l'armonizzazione, di una decisione definitiva sulla cancellazione del marchio opposto UE 003513488 «CALCILAN».

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio denominativo «CALCIMATT» per prodotti delle classi 1 e 2.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: I marchi denominativi «CALCIPLAST», «CALCILIT», e «CALCICELL» che hanno formato oggetto di una registrazione internazionale, per prodotti delle classi 1 e 19, i marchi denominativi comunitari «Calcilit» e «CALCILAN» per prodotti delle classi 1 e 19, nonché i marchi denominativi nazionali «CALCICELL» e «CALCIPLAST» per prodotti della classe 1.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, poiché i marchi in conflitto non possono essere considerati simili al punto da essere confusi nel contesto dei prodotti rispettivamente designati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).